



**COMUNE DI SAN GREGORIO DI
CATANIA**
(Provincia di Catania)

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE
DELL'IMPOSTA COMUNALE SUGLI
IMMOBILI**

Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n.29 del 23.03.09
n.39 del 30.05.09

INDICE

<i>Art. 1</i>	OGGETTO DEL REGOLAMENTO ED AMBITO DI APPLICAZIONE	<i>Pag. 04</i>
<i>Art.2</i>	PRESUPPOSTO	<i>Pag. 04</i>
<i>Art. 3</i>	DEFINIZIONE DI FABBRICATI E AREE	<i>Pag. 04</i>
<i>Art.4</i>	DETERMINAZIONE VALORE AREE FABBR.	<i>Pag. 05</i>
<i>Art. 5</i>	FABBRICATO PARZIALMENTE COSTRUITO	<i>Pag. 05</i>
<i>Art. 6</i>	QUALIFICA COLTIVATORE DIRETTO	<i>Pag. 05</i>
<i>Art. 7</i>	ALLOGGIO NON LOCATO E SECONDA CASA	<i>Pag. 06</i>
<i>Art. 8</i>	PERTINENZE ABITAZIONE PRINCIPALE	<i>Pag. 07</i>
<i>Art. 9</i>	DETERMINAZIONE ALIQUOTE E DETRAZIONI	<i>Pag. 07</i>
<i>Art. 10</i>	DETRAZIONI E RIDUZIONI	<i>Pag. 07</i>
<i>Art. 11</i>	ALTRI AGEVOLAZIONI	<i>Pag. 07</i>
<i>Art. 12</i>	IMMOBILI ENTI NON COMMERCIALI	<i>Pag. 08</i>
<i>Art. 13</i>	FABBRICATI INAGIBILI O INABITABILI	<i>Pag. 08</i>
<i>Art. 14</i>	DICHIARAZIONE	<i>Pag. 09</i>
<i>Art. 15</i>	FORMA DI GESTIONE	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 16</i>	ATTIVITA' DI CONTROLLO	<i>Pag. 10</i>
<i>Art. 17</i>	ACCERTAMENTI	<i>Pag. 11</i>
<i>Art. 18</i>	AGEVOLAZIONI ATTRIBUZ. / AGGIORNAM. CATASTALI Co.336 e 337 Art.1 Legge 311/04	<i>Pag. 12</i>
<i>Art. 19</i>	INTERRELAZIONI TRA SERVIZI E UFFICI	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 20</i>	VERSAMENTI E RISCOSSIONE	<i>Pag. 13</i>
<i>Art. 21</i>	AUTOTUTELA	<i>Pag. 14</i>
<i>Art. 22</i>	RIMBORSI IN GENERE	<i>Pag. 15</i>

<i>Art. 23</i>	LIMITE VERSAMENTI E RIMBORSI	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 24</i>	SANZIONI E INTERESSI	<i>Pag. 15</i>
<i>Art. 25</i>	INTERPELLO DEL CONTRIBUENTE	<i>Pag. 16</i>
<i>Art. 26</i>	POTENZIAMENTO UFFICIO TRIBUTI	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 27</i>	EFFICACIA	<i>Pag. 17</i>
<i>Art. 28</i>	DISPOSIZIONI FINALI	<i>Pag. 18</i>
<i>Art. 29</i>	RINVIO DINAMICO	<i>Pag. 18</i>

ART.1 Oggetto del Regolamento ed ambito di applicazione

- 1. Il presente Regolamento, adottato nell'ambito della potestà prevista dagli Artt. 52 e 59 del D.Lgs 15 dicembre 1997, n. 446, integra le norme di legge che disciplinano l'imposta comunale sugli immobili di cui al decreto legislativo 30.12.1992, n.504 e successive modifiche ed integrazioni.**
- 2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività del Comune quale soggetto attivo del tributo, in osservanza dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a conseguire la semplificazione e lo snellimento delle procedure ed un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente.**

Art.2 Presupposto

- 1. Presupposto dell'imposta è il possesso di fabbricati, di aree fabbricabili e di terreni agricoli, siti nel territorio del Comune, con esclusione dell'unità immobiliare adibita ad abitazione principale dal soggetto passivo ed a condizione che la stessa non appartenga alle categorie catastali A1, A8 e A9.**

ART.3 Definizione di fabbricati ed aree

- 1. Ai fini dell'imposta di cui all'art.1:**
 - a) per fabbricato si intende l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano, considerandosi parte integrante del fabbricato l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce la pertinenza; il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a partire dalla data di ultimazione dei lavori di costruzione ovvero, se antecedente, dalla data in cui è comunque utilizzato od accatastato;**
 - b) per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base agli strumenti urbanistici generali o attuativi ovvero in base alle possibilità effettive di edificazione determinate secondo i criteri previsti agli effetti dell'indennità di espropriazione per pubblica utilità. Ai fini dell'individuazione della edificabilità è sufficiente che lo strumento urbanistico generale risulti semplicemente adottato dal Comune, ancorché non approvato dalla Regione, senza che abbia rilevanza il fatto che sia stato adottato anche lo strumento attuativo del medesimo;**
 - c) per terreno agricolo si intende il terreno adibito all'esercizio della agricoltura attraverso la coltivazione, l'allevamento di animali, la prima trasformazione e/o manipolazione del prodotto agricolo e su cui, comunque, si esercita un'attività agricola ai sensi dell'articolo 2135 del codice civile.**

2. Sono esclusi dall'imposta:

- a) i terreni incolti o abbandonati (quelli diversi dalle aree fabbricabili, sui quali non viene svolta alcuna delle attività agricole indicate nell'art. 2135 del Codice Civile);**
- b) i terreni se non sono aree fabbricabili sui quali viene esercitata l'attività agricola in forma non imprenditoriale (c.d. orticelli coltivati in modo occasionali senza strutture organizzative).**

ART.4 Determinazione del valore delle aree fabbricabili

- 1. Allo scopo di ridurre al massimo l'insorgenza del contenzioso, la Giunta Comunale può determinare, annualmente e per zone omogenee, i valori medi venali in comune commercio delle aree fabbricabili site nel territorio del Comune su proposta del responsabile dell'Area Urbanistica.**
- 2. Fermo restando che il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'articolo 5 del D.Lgs n. 504/92, non si fa luogo ad accertamento del loro maggiore valore, nel caso in cui l'imposta dovuta per le predette aree risulti tempestivamente versata sulla base di valori non inferiori a quelli stabiliti dalla Giunta Comunale con proprio atto deliberativo.**
- 3. In deroga a quanto disposto nel precedente comma 2, qualora il soggetto passivo, nei due anni successivi e sempreché le caratteristiche dell'area nel frattempo non abbiano subito modificazioni rilevanti ai fini del valore commerciale, abbia dichiarato o definito ai fini comunque fiscali (dichiarazione dei redditi ai fini IRPEF) il valore dell'area in misura superiore del 30% rispetto a quello dichiarato ai fini dell'imposta comunale, il Comune procede all'accertamento della maggiore imposta dovuta.**
- 4. Qualora il contribuente abbia dichiarato il valore delle aree fabbricabili in misura superiore a quella che risulterebbe dall'applicazione dei valori predeterminati ai sensi del comma 1, al contribuente non compete alcun rimborso relativamente all'eccedenza d'imposta versata a tale titolo.**
- 5. Le norme dei commi precedenti si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati e agli interventi di recupero di cui all'art. 5, comma 6, del Decreto Legislativo n. 504/1992.**

ART.5 Fabbricato parzialmente costruito

- 1. In caso di fabbricato in corso di costruzione, del quale una parte sia stata ultimata e per la stessa sia stato richiesto l'accatastamento, le unità immobiliari appartenenti a tale parte sono assoggettate all'imposta quali fabbricati a decorrere dalla data di ultimazione lavori ovvero, se antecedente, dalla data di effettivo utilizzo.**

2. Conseguentemente, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione, ai fini impositivi, è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra la volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

ART.6 Qualifica di coltivatore diretto

1. Si considerano coltivatori diretti, o imprenditori agricoli a titolo principale, le persone fisiche iscritti negli appositi elenchi previsti dall'art. 11 della legge 9 gennaio 1963, n. 9 e soggette a corrispondente obbligo dell'assicurazione dell'invalidità, vecchiaia e malattia; la cancellazione dai predetti elenchi ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo.
2. Il pensionato, già iscritto negli elenchi suddetti come coltivatore diretto, il quale continua a coltivare il fondo con il lavoro proprio o di persone della sua famiglia, con lui conviventi e dedite in modo prevalente alla stessa attività agricola, conserva la qualifica di coltivatore diretto ai fini richiamati nel comma 1, qualora il volume d'affari derivato dalla coltivazione del fondo sia non inferiore al complessivo reddito imponibile IRPEF al netto del reddito dominicale e agrario.

ART.7 Alloggio non locato e seconda casa

1. Ai fini dell'applicazione del tributo, si intende per "alloggio non locato", l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), utilizzabile ai fini abitativi, non tenuta a disposizione dal possessore per uso personale diretto ed in ogni caso, priva di allacciamenti alle reti dell'energia elettrica, acqua e gas e, al gennaio dell'anno d'imposizione, non locata né data in comodato a terzi.
2. Agli stessi fini, s'intende per seconda casa, l'unità immobiliare, classificata o classificabile nel gruppo catastale A (ad eccezione della categoria A10), arredata ed idonea per essere utilizzata in qualsiasi momento e che il suo possessore (a titolo di proprietà o di diritto reale di godimento o di locazione finanziaria) tiene a propria disposizione per uso diretto, stagionale o periodico o saltuario, avendo la propria abitazione principale in altra unità immobiliare, in possesso o in locazione.

Art.8 Pertinenze dell'abitazione principale

- 1. Per la determinazione dell'aliquota I.C.I., si considerano parti integranti dell'abitazione principale le sue pertinenze, nel limite di una sola pertinenza per categoria omogenea, anche se disgiuntamente iscritte in catasto.**
- 2. L'assimilazione opera a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento dell'abitazione nella quale ha la residenza e dimora abitualmente, anche se in quota parte, risulti proprietario o titolare del diritto reale di godimento anche della pertinenza e che questa sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione e non costituisca di fatto una ulteriore unità ad utilizzo autonomo.**
- 3. Si intende per pertinenza il garage o box o posto auto, la soffitta, la cantina, che sono ubicati nello stesso edificio o complesso immobiliare nel quale è sita l'abitazione principale.**
- 4. Le determinazioni di cui ai commi precedenti si applicano anche alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie, a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari.**

Art.9 Determinazione aliquote e detrazioni

- 1. Le aliquote e le detrazioni sono stabilite annualmente dal Consiglio Comunale con deliberazione da adottare entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.**
- 2. Con la deliberazione di cui al comma 1, il Consiglio Comunale può stabilire, altresì, le detrazioni in aumento rispetto alle previsioni di legge e le eventuali maggiori riduzioni d'imposta, i criteri per l'individuazione dei soggetti beneficiari.**
- 3. Quanto deliberato ha effetto per il solo anno per il quale è stata adottata la relativa deliberazione.**
- 4. Se la delibera non è adottata entro il termine di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le aliquote e le detrazioni dell'anno precedente.**

Art.10 Detrazioni e riduzioni

- 1. Vengono assimilate alla fattispecie di "abitazione principale" le unità immobiliari di seguito indicate:**
 - a) unità immobiliare posseduta a titolo di proprietà o usufrutto da anziano o disabile che acquisisce la residenza in istituto di ricovero o sanitario a seguito di ricovero permanente, a condizione che la tassa non risulti locata;**
 - b) abitazione concessa dal possessore, in uso gratuito a parenti in linea retta entro il 2° grado ovvero in linea collaterale entro il 2° grado, a condizione che questi ultimi le utilizzino come abitazione principale, stabilendovi la propria residenza.**

2. Il soggetto fruitore dell'agevolazione stabilita dal precedente comma ovvero delle maggiori detrazioni o riduzioni d'imposta approvate annualmente ai sensi del precedente art. 9, Comma 2, dovrà consegnare o inviare all'ufficio I.C.I. del Comune, a pena di decadenza, entro e non oltre il termine di scadenza del pagamento "saldo I.C.I." del primo anno, apposita autocertificazione su modello a tal fine predisposto; tale autocertificazione avrà validità anche per gli anni successivi e fino a quando permarranno le stesse condizioni.

ART.11 Altre agevolazioni

1. Ai sensi dell'art. 6, comma 2-bis del D. Lgs. 504/92, la deliberazione di cui all'articolo 9 del presente regolamento può fissare, a decorrere dall'anno d'imposta 2009, un'aliquota agevolata dell'imposta comunale sugli immobili inferiore al 4 per mille per i soggetti passivi che installino impianti a fonte rinnovabile per la produzione di energia elettrica o termica per uso domestico, limitatamente alle unità immobiliari oggetto di detti interventi e per la durata massima di tre anni per gli impianti termici solari e di cinque anni per tutte le altre tipologie di fonti rinnovabili. Con la stessa deliberazione saranno, altresì, stabilite le modalità per il riconoscimento dell'agevolazione di cui al presente comma.

ART.12 Immobili posseduti da Enti non commerciali

In applicazione della facoltà di cui all'articolo 59, comma 1, lettera c), del D. Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, si stabilisce che l'esenzione prevista dall'articolo 7, comma 1, lettera i), del D. Lgs. n. 504/92, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi, oltre che utilizzati, siano anche posseduti dall'Ente non commerciale.

ART.13 Fabbricati inagibili o inabitabili

1. L'imposta è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili¹ e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. L'inagibilità o inabitabilità deve consistere in un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente e simile), superabile non con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria, bensì con interventi di restauro e risanamento conservativo e/o di ristrutturazione edilizia, ai sensi di legge.

¹ E' necessario richiamare l'attenzione sulle modalità di riconoscimento della riduzione, atteso che per effetto di quanto prevede la lettera h) del comma 1 dell'articolo 59 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n.446, è lasciata alla valutazione discrezionale del Comune la disciplina delle caratteristiche di fatiscenza sopravvenuta del fabbricato, non superabile con interventi di manutenzione ordinaria, la cui presenza legittimerebbe il riconoscimento della prevista riduzione.

- 3. A puro titolo esemplificativo, si ritengono inabitabili o inagibili i fabbricati che si trovano nelle seguenti condizioni:**
 - a) strutture orizzontali, solai e tetto compresi, lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;**
 - b) strutture verticali (muri perimetrali o di confine), lesionati in modo tale da costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale;**
 - c) edifici per i quali é stata emessa ordinanza di demolizione o ripristino.**
- 4. Se il fabbricato é costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e anche con diversa destinazione, la riduzione é applicata alle sole unità dichiarate inagibili o inabitabili.**
- 5. Lo stato di inabitabilità o di inagibilità deve essere accertato:**
 - a) mediante perizia tecnica da parte dell'ufficio tecnico comunale, con spese a carico del possessore dell'immobile interessato;**
 - b) da parte del contribuente con dichiarazione sostitutiva ai sensi della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e successive modificazioni. Il Comune si riserva di verificare la veridicità di tale dichiarazione, mediante il proprio ufficio tecnico o professionista esterno.**
- 6. In ogni caso, la riduzione prevista al comma 1 ha decorrenza dalla data in cui é accertato dall'ufficio tecnico comunale o da altra autorità o ufficio abilitato lo stato di inabilità o di inagibilità ovvero dalla data di presentazione della dichiarazione sostitutiva.**
- 7. il consiglio comunale può deliberare un aliquota d'imposta ridotta, per un periodo di tre anni a partire dalla data di ultimazione dei lavori, per gli immobili inagibili o inabitabili che vengano recuperati ai fini abitativi ed effettivamente utilizzati come abitazioni.**

Art.14 Dichiarazione

- 1. viene parzialmente soppresso l'obbligo di presentazione della dichiarazione I.C.I., ai sensi dell'art. 37, comma 53, del Decreto Legge 04 luglio 2006, n. 223, convertito con modificazione nella Legge 04 agosto 2006, n. 248.**
 - 2. Resta fermo, tuttavia, l'obbligo della Dichiarazione I.C.I., ai sensi dell'art.1, comma 174, della Legge 27 dicembre, n.296 (Legge finanziaria 2007), nei casi in cui gli elementi rilevanti ai fini dell'imposta dipendano da atti per i quali non sono applicabili le procedure telematiche previste dall'art. 3-bis del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997, n. 463, concernente la disciplina del modello unico, informatico.**
- Si segnalano, di seguito, i casi più significativi:**
- Acquisizione diritto di abitazione coniuge superstite non denunciato in successione;**
 - Acquisizione o perdita delle agevolazioni per abitazione principale;**
 - Estinzione di usufrutto;**
 - Separazione o divorzio di coniugi con assegnazione di alloggio coniugale;**

- **Variazione di destinazione urbanistica del suolo da terreno agricolo ad edificabile;**
 - **Variazione dei valori delle aree fabbricabili;**
 - **Riduzioni per inagibilità o inabitabilità**
 - **Riduzione per conduzione diretta terreni agricoli;**
 - **Acquisizione o perdita del diritto di esenzione dall'imposta.**
- 3. La dichiarazione è considerata valida e non costituisce violazione sanzionabile qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili per la individuazione del soggetto dichiarante e per determinare l'oggetto imponibile, la decorrenza dell'obbligazione tributaria e l'ammontare del tributo dichiarato.**
 - 4. in caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile, previo contestuale avviso di contestazione della violazione formale, invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 giorni dal ricevimento dell'invito. Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori.**
 - 5. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi né ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.**

ART.15 Forma di gestione

- 1. Con deliberazione del Consiglio Comunale è stabilita la forma di gestione dell'imposta in conformità a quanto disposto dall'articolo 52, comma 5, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, privilegiando possibilmente la gestione diretta.**
- 2. Non necessita alcuna deliberazione qualora il Comune intenda gestire il tributo direttamente, mediante apertura di apposito conto corrente postale.**
- 3. E' consentito l'affidamento a terzi con riferimento a quanto stabilito dall'articolo 52, comma 5, lettera b), del decreto legislativo n.446 del 1997, come modificato dall'art.1, comma 224, della Legge 24 dicembre 2007, n. 244.**

ART.16 Attività di controllo

- 1. L'ufficio comunale, relativamente all'imposta comunale sugli immobili, procede alla rettifica delle dichiarazioni incomplete o infedeli o dei parziali o ritardati versamenti, nonché all'accertamento d'ufficio delle omesse dichiarazioni o degli omessi versamenti, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del 5° anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati. Entro gli stessi**

termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie, a norma degli articoli 16 e 17 del Decreto Legislativo 18 dicembre 1997 n. 472 e successive modificazioni.

- 2. Qualora, nel corso dell'espletamento dell'attività di controllo, il funzionario responsabile riscontri inadempimenti o errori ancora rimediabili in base alla disciplina di legge, prima di emettere provvedimento accertativo o sanzionatorio, se già non emesso o fatto, invita il contribuente a fornire chiarimenti e per informarlo degli istituti corretti ed agevolativi che egli potrà utilizzare.**
- 3. Per motivazioni di carattere di economicità, non si fa luogo ad attività di recupero e/o di rimborso qualora la differenza d'imposta, comprensiva di sanzione e interessi, per l'anno considerato non superi €.12,00.**

ART.17 Accertamenti

- 1. Mediante motivato avviso di accertamento, il Comune:**
 - **provvede a correggere gli errori materiali e di calcolo incidenti sulla determinazione del tributo, commessi dal contribuente in sede di dichiarazione o di versamento;**
 - **procede alla rettifica della dichiarazione nel caso di infedeltà, incompletezza o inesattezza;**
 - **provvede all'accertamento d'ufficio nel caso di omessa presentazione della dichiarazione;**
 - **recupera l'omesso o parziale versamento del tributo;**
 - **applica le sanzioni collegate al tributo in accertamento.**
- 2. Sull'ammontare dell'imposta non versata, se non provveduto mediante ravvedimento operoso ai sensi del D.Lgs. n.472/97 e successive modificazioni, si applica la sanzione amministrativa del 30% (senza possibilità di definizione agevolata), ai sensi del D. Lgs. n.471/97.**
- 3. L'avviso di accertamento deve essere notificato al contribuente, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello cui si riferisce il tributo.**
- 4. Qualora la compilazione dell'avviso di accertamento o di altri atti da comunicare al contribuente sia effettuata mediante strumenti informatici o automatizzati, la firma autografa o la sottoscrizione comunque prevista è sostituita dal nominativo del funzionario responsabile stampato sull'atto medesimo. Ciò integra e sostituisce, ad ogni effetto di legge, anche l'apposizione di sigilli, timbri e simili comunque previsti.**
- 5. Quanto disposto dal precedente comma 1 si applica anche con riferimento all'attività di controllo relativa ai periodi d'imposta pregressi.**

Art.18 Agevolazioni a seguito di attribuzione e/o aggiornamento del classamento catastale di cui ai commi 336 e337 dell'articolo 1, della Legge 30 dicembre 2004, n.311

- 1. I soggetti passivi dell'imposta che, quali titolari di diritti reali sulle unità immobiliari di proprietà privata non dichiarate e non iscritte in catasto ovvero per le quali sussistono situazioni di fatto non più coerenti con i classamenti catastali per intervenute variazioni edilizie o per passaggio della categoria esente a quella soggetta ad imposizione, prima dell'avvio di procedura accertativa da parte del comune ai sensi della Legge n.331/2004, articolo 1, comma 336, provvedono a presentare alla competente Agenzia Provinciale del Territorio, gli atti di attribuzione aggiornamento redatti ai sensi del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 19 aprile 1994 n.701 con l'indicazione, a pena di decadenza dell'agevolazione, della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale; a seguito dell'accettazione definitiva di tali atti da parte dell'Agenzia del Territorio in sede di verifica, possono definire in modo agevolato i rapporti tributari relativi alle annualità di imposta arretrate di loro competenza.**

- 2. Per poter beneficiare della definizione agevolata di cui al comma precedente il soggetto passivo di imposta deve provvedere a:**
 - a) Entro il termine perentorio del 31/12/2009:**
 - **presentare all'Agenzia del Territorio di Catania, ai sensi del D.M. n.701/1994, tutti gli atti per l'attribuzione e/o l'aggiornamento dei classamenti catastali delle unità immobiliari;**
 - **Presentare al comune di San Gregorio di Catania, su apposito modello, la dichiarazione I.C.I con l'annotazione "Definizione agevolata ICI - comma 336/337 - L.311/2004", corredata della documentazione prodotta per il classamento (DM 701/1994);**
 - b) determinare, dopo la comunicazione dell'accettazione degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. n.701/1994 da parte dell'Agenzia del Territorio, l'imposta o la maggiore imposta dovuta sulle annualità arretrate su ogni singolo immobile oggetto dell'agevolazione, calcolata applicando l'aliquota deliberata per ciascun anno d'imposta, sull'intero imponibile nel caso di prima attribuzione della rendita ovvero sul maggiore imponibile nel caso di aggiornamento della rendita preesistente con esclusione, in entrambi i casi, di sanzioni ed interessi.**

- 3. la definizione agevolata delle annualità arretrate si perfeziona con il pagamento in autoliquidazione delle somme dovute, entro 30 giorni dalla comunicazione dell'accettazione da parte dell'Agenzia del Territorio degli atti di attribuzione/aggiornamento di cui al D.M. 701/1994 da eseguirsi, pena di inammissibilità della definizione agevolata, a mezzo conto corrente postale su apposito modulo**

predisposto dall'ufficio tributi e con la presentazione allo stesso ufficio delle fotocopie dei versamenti eseguiti.

4. Il comune provvede alla verifica dell'indicazione della data cui far riferire la mancata presentazione della denuncia catastale e dell'adempimento dei versamenti delle somme dovute a titolo di definizione agevolata e, in caso di insufficienza del versamento, liquida le maggiori somme dovute assoggettandole alle sanzioni di legge.
5. I contribuenti decadono dai benefici previsti dal presente articolo qualora manchi o sia indicata in modo infedele la data cui riferire la mancata presentazione della denuncia catastale ovvero omettano il versamento del tributo.

La decadenza comporta l'attivazione di tutta la procedura prevista dai commi 336 e 337 dell'articolo 1 della Legge n. 311/2004, che dovrà avvenire con provvedimento da comunicare all'interessato a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 19 Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

1. gli uffici comunali sono tenuti a fornire copie di atti, informazione e dati richiesti dal servizio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento tributario.
2. In particolare, i soggetti che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini dei tributi, sono tenuti a darne comunicazione sistematica al servizio tributario.

Art.20 Versamenti e riscossione

1. L'imposta, di norma, è versata autonomamente da ciascun soggetto passivo del tributo, proporzionalmente alla quota e ai mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso.
Tuttavia, si considerano regolari i versamenti effettuati da un contitolare anche per conto dell'altro o da familiare convivente (anche qualora la dichiarazione o la comunicazione presentata non sia congiunta), purché la somma versata rispecchi la totalità dell'imposta relativa all'immobile condiviso.
2. La norma del comma precedente 1, secondo periodo, si applica anche per versamenti effettuati con riferimento a periodi d'imposta pregressi.
3. Si considerano validi i versamenti tempestivamente eseguiti a Concessionario non competente, purché accreditati al Comune prima che la violazione sia contestata.
4. Per il calcolo dei mesi dell'anno nei quali si è protrato il possesso, si computa il mese per intero quando il possesso si è protrato per almeno 15 giorni.

5. Il versamento dell'imposta può essere effettuato in unica soluzione entro il termine di scadenza della prima rata.
6. L'imposta viene corrisposta mediante versamento all'Agente della riscossione o all'Agenzia delle Entrate con utilizzo del Mod. F24 o mediante altra forma prevista dalla normativa. Il versamento deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.
7. Il Comune potrà stabilire con apposito atto, in sostituzione del pagamento del tributo tramite l'Agente della riscossione, l'esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, mediante versamento su conto corrente postale appositamente aperto, intestato alla Tesoreria Comunale.(2)

2. si ricorda che anche a seguito della soppressione della lettera n) del comma 1, dell'articolo 59 del D. Lgs. 446/97, i Comuni hanno la possibilità di prevedere modalità di esecuzione dei versamenti, sia in autotassazione che a seguito di accertamento, prevedendo, in aggiunta od in sostituzione del pagamento tramite concessionario della riscossione, il versamento sul conto corrente postale intestato alla tesoreria del comune e quello direttamente alla tesoreria medesima, nonché il pagamento tramite sistema bancario o mediante la delega di pagamento F24. A tale riguardo si richiamano le norme di cui all'articolo 52 del citato decreto legislativo n.446/1997, l'articolo 36 della legge n.388/2000 nonché, il comma 55 dell'articolo 37 del D.L. n.223/*2006 (Legge 248/2006).

Art.21 L'autotutela

1. Il funzionario responsabile, nel rispetto dei limiti e delle modalità indicate nei commi seguenti, anche senza istanza di parte, può procedere:
 - all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi o errati;
 - alla revoca d'ufficio di provvedimenti che, per ragioni di opportunità o convenienza, richiedano un nuovo apprezzamento delle condizioni di fatto o di diritto, che hanno dato luogo alla emanazione del provvedimento medesimo.
2. Il provvedimento di annullamento o di revoca, adeguatamente motivato, va comunicato al destinatario dell'atto.
3. In ogni caso ed anche qualora il provvedimento sia divenuto definitivo, il funzionario responsabile può procedere all'annullamento in presenza di palesi illegittimità dell'atto, quali, tra le altre:
 - errore di persona o di soggetto passivo;
 - errore sul presupposto del tributo;
 - doppia imposizione soggettiva per lo stesso oggetto impositivo;
 - prova di pagamenti regolarmente effettuati;
 - mancanza di documentazione, successivamente sanata entro i termini di decadenza;
 - errore di calcolo nella liquidazione del tributo;
 - sussistenza dei requisiti per la fruizione di deduzioni, detrazioni o regimi agevolativi, precedentemente negati.

4. Non è consentito l'annullamento o la revoca d'ufficio per motivi sui quali sia intervenuta sentenza, passata in giudicato, favorevole al Comune.

Art.22 Rimborsi in genere

1. Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del versamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Sulle somme rimborsate spettano gli interessi nella misura del saggio legale annuo, con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui gli stessi sono divenuti esigibili.
3. Entro lo stesso termine di cui al comma 1 può essere liquidata, anche a rimborso, l'imposta versata erroneamente a Comuni diversi. Si provvede al recupero dell'imposta e degli interessi di legge, ma non si applicano sanzioni amministrative.

Art.23 Limite versamenti e rimborsi

1. Tenuto conto delle attività istruttorie e di accertamento da effettuare per pervenire alla riscossione, anche coattiva del tributo, nonché degli oneri da sostenere per svolgere le suddette attività e nel rispetto del principio dell'economicità dell'azione amministrativa, si dispone l'esonero dal versamento qualora l'importo relativo ad un singolo anno d'imposta non sia superiore ad €. 12,00.
2. Il limite previsto nel comma 1 non rappresenta una franchigia e deve intendersi riferito all'ammontare complessivo del debito tributario, ancorché comprensivo di sanzioni ed interessi.
3. Laddove l'importo risulti non superiore al predetto limite, l'ufficio tributi è esonerato dal compiere i relativi adempimenti e, pertanto, non procede alla notificazione di avvisi di accertamento o alla riscossione coattiva e non dispone rimborsi.
4. Le disposizioni di cui al precedente comma non si applicano nell'ipotesi di ravvedimento operoso e nel caso di definizione della sanzione ai sensi, rispettivamente, degli articoli 13, 16 e 17 del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n.472.
5. Nel caso in cui l'importo complessivamente dovuto sia superiore al suddetto limite, anche con riferimento a più annualità, permane l'obbligo del versamento e della riscossione, anche coattiva e del rimborso.

Art.24 Sanzioni ed interessi

1. Per l'omessa presentazione della dichiarazione o denuncia si applica la sanzione amministrativa dal 100% al 200% del tributo dovuto, con un minimo di €. 51,00.

2. Se la dichiarazione o la denuncia sono infedeli si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore imposta dovuta.
3. Se l'omissione o l'errore attengono ad elementi non incidenti sull'ammontare dell'imposta, si applica la sanzione amministrativa da €. 51,00 ad €. 258,00. La stessa sanzione si applica per la mancata trasmissione o esibizione di atti e documenti, ovvero per la mancata restituzione di questionari nei sessanta giorni dalla richiesta o per la mancata compilazione o compilazione incompleta o infedele.
4. Le sanzioni indicate nei commi 1 e 2 sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alla commissione tributaria, interviene adesione del contribuente con il pagamento del tributo, se dovuto, e della sanzione.
5. La contestazione della violazione non collegata all'ammontare del tributo deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.
6. Sulle somme dovute per imposta si applicano gli interessi moratori nella misura del saggio legale, calcolati con maturazione giorno per giorno, con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.⁽³⁾
7. Interessi nella stessa misura spettano al contribuente per le somme ad egli dovute a rimborso, a decorrere dalla data di eseguito versamento.
8. Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano con riferimento agli avvisi di accertamento ed ai provvedimenti di rimborso relativi alle annualità d'imposta 2007 e successive.
9. Per gli anni d'imposta 2006 e precedenti il tasso d'interesse è quello vigente nel periodo di riferimento, calcolato nella misura annua su base giornaliera.

3. si ricorda che, ai sensi di quanto dispone il comma 165 dell'articolo 1 della Legge n.296/2006 (finanziaria 2007), la misura degli interessi può essere determinata nei limiti di tre punti percentuali di differenza rispetto al tasso di interesse legale (che, attualmente è del 3,00per cento).

Art.25 Interpello del contribuente

1. Ciascun contribuente può, ai sensi dell'art.11 della Legge 27 luglio 2000, n.212, inoltrare per iscritto all'Amministrazione comunale ed indirizzare al competente ufficio tributario, che risponde entro 120 giorni dalla ricezione, circostanziate e specifiche istanze di interpello concernenti l'applicazione delle disposizioni tributarie a casi concreti e personali, qualora vi siano obiettive condizioni di incertezza sulla corretta interpretazione delle disposizioni stesse.
2. Tale istanza deve contenere, a pena di inammissibilità:
 - a) I dati identificativi del contribuente;
 - b) La circostanziata e specifica descrizione del suo caso concreto e personale da trattare i fini tributari sul quale sussistono concrete condizioni di incertezza;
 - c) L'indicazione del domicilio del contribuente presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni;

d) La sottoscrizione del contribuente.

All'istanza di interpello è allegata copia della documentazione non in possesso dell'Amministrazione Comunale rilevante ai fini dell'individuazione e della qualificazione della fattispecie prospettata.

- 3. La risposta dell'Amministrazione, scritta e motivata, vincola con esclusivo riferimento alla questione oggetto dell'istanza di interpello e limitatamente al richiedente. Qualora essa non sia trasmessa al contribuente entro il termine di cui al comma 1 (farà fede la data del timbro postale), si intende che l'Amministrazione concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal richiedente.**
- 4. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.**
- 5. Nel caso in cui l'istanza di interpello formulata da un numero elevato di contribuenti concerna la stessa questione, o questioni analoghe tra loro, l'Amministrazione può rispondere collettivamente, attraverso una circolare che verrà portata a conoscenza della collettività con forme appropriate (manifesti affissi all'albo pretorio e negli spazi delle affissioni pubbliche, sito Web del Comune, ecc.).**

Art.26 Potenziamento Ufficio Tributi

- 1. In relazione al disposto dell'art. 59, comma 1, lettera p) del D.Lgs. 15/12/1997, n. 446, ⁽⁴⁾ una percentuale del gettito ICI accertato nell'anno precedente, con apposita deliberazione della Giunta Municipale, viene annualmente destinata all'attribuzione di compensi incentivanti la produttività al personale dell'Ufficio Tributi.**
- 2. Con la stessa deliberazione di cui al comma 1 la Giunta Municipale assegna il premio incentivante al personale addetto.**
- 3. La liquidazione dei compensi incentivanti sarà disposta dal Responsabile dell'Area Tributi, sulla base dei criteri definiti con la contrattazione decentrata.**

4. Art. 59, comma 1 lettera p) del D. Lgs. 446/97: con regolamento adottato a norma dell'art.52 del D. Lgs. 446/97 i Comuni possono prevedere che ai fini del potenziamento degli uffici tributari del comune, ai sensi dell'art.3 comma 57 della legge 23 dicembre 1996 n.662 possono essere attribuiti compensi incentivanti al personale addetto.

ART.27 Efficacia

- 1. Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2009.**
- 2. Dalla stessa data cessano di avere efficacia tutte le disposizioni regolamentari precedentemente deliberate per l'applicazione dell'Imposta Comunale sugli Immobili.**

Art. 28 Disposizioni finali

- 1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento, si applicano le disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 30.12.1992, n. 504 e successive modifiche ed integrazioni ed ogni altra normativa applicabile al tributo.**

Art. 29 – Rinvio dinamico

- 1. le norme del presente regolamento si intendono modificate per effetto di sopravvenute norme vincolanti statali e regionali.**
- 2. In tali casi, in attesa della formale modificazione del presente regolamento si applica la normativa sopraordinata.**